AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Via Giuseppe Garibaldi, n. 75 CAP 43121 PARMA (PR) C.F. 92116650349

DISCIPLINARE DI GARA

CR-E-32-NI Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai Lavori di adeguamento e di consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone"

CUP B63H20000260002 CIG 837248485C

1. PREMESSE

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative al suddetto documento, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo dell'offerta stessa e le indicazioni circa la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto dei lavori.

Con Determina a contrarre del Dirigente della Direzione Area Navigazione Idrovie e Porti n. 791 del 17/07/2020, questa amministrazione ha disposto di affidare il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di adeguamento e consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona – PizzighettoneCR-E-32-NI.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e art. 157 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Il luogo di esecuzione del servizio è l'ambito del Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone – comuni di Cremona, Spinadesco, Crotta d'Adda, Pizzighettone.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Ing. Ettore Alberani – Dirigente.

In relazione alla normativa sull'emergenza sanitaria Covid -19, si evidenzia che l'urgenza di procedere con l'espletamento della presente procedura di gara deriva dalla necessità di rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nella convenzione stipulata con la Regione Lombardia per l'attuazione dell'intervento e da cui dipende la possibilità di utilizzo dei finanziamenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1DOCUMENTIDIGARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

- Schema di contratto del servizio;
- Mod. A domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Mod. B DGUE editabile;
- Mod. C Dichiarazione ausiliaria e integrative;
- Mod. D –Dichiarazione consorziate esecutrici/cooptate;
- Mod. E –Struttura Operativa;
- Mod. F Offerta Economica;
- Allegato 1 Autorizzazione al subappalto
- Allegato 2 Prospetto calcolo oneri progettazione
- Documentazione tecnica e precisamente:

Studio relativo a "Servizio tecnico di verifica dello stato di conservazione dei ponti sul Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone – relazione finale e proposte di intervento".

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.agenziapo.it – Servizi – Albo on line - Bandi di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo possono richiedersi, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.contratti@cert.agenziapo.it..

Le suddette richieste dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte e saranno rese pubbliche dall'amministrazione tramite pubblicazione, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo www.agenziapo.it – "Servizi - Albo On line – Bandi di gara"- Classifica **CR-E-32-NI.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76,comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo diposta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al già citato art.76delCodice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>ufficio.contratti@cert.agenziapo.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti

gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO E IMPORTO

L'importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, è stimato in € 1.700.000,00.

In Tabella 1 si indicano le classi e le categorie dei lavori oggetto di progettazione, individuate sulla base del D.M. Giustizia 17.06.2016.

Tabella n. 1 - Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione

CATEGORIE	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
D'OPERA	Cod.	Descrizione	Complessità << G >>	Categorie(€) << V >>	Base << P >>
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.700.000,00	6,21973 72500%

L'importo a base di gara complessivo per l'affidamento dei servizio descritti oggetto ammonta a € 424.621,55 (euro quattrocentoventiquattromilaseicentoventuno/55) oltre IVA di legge e oneri se dovuti, come risultante dal prospetto di calcolo allegato al presente disciplinare (Allegato 2).

3.1 Classificazione dei lavori per categoria e importo presunto

Tabella n. 2 - Oggetto dell'appalto

Punto 1)	Corrispettivo	Corrispettivi per Progettazione	
Progettazione prelimi		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	
b.I)	53.813,93	Progettazione preliminare	
bII)	155.784,15	Progettazione definitiva	
bIII)	65.787,56	Progettazione esecutiva	
c.l)	149.235,92	Coordinamento in fase di Esecuzione lavori/DL	
	424.621,55 Ammontare complessivo del corrispettivo		

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a: S.O4 Strutture – opere infrastrutturali puntuali

L'appalto è finanziato con le somme previste dalla Convenzione n. 7/2020 di Rep. – Atti Privati AlPo Sede Centrale sottoscritta digitalmente tra AlPo, Regione Lombardia e Provincia di Cremona e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2021 a valere sulle spese finanziate dal contributo della regione Lombardia e dalla provincia di Cremona per investimenti in materia di navigazione interna.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, c. 8 del Codice.

3.2 Suddivisione in lotti

- a) L'appalto e costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, c. 1, secondo periodo del Codice, non sussistendo le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la Progettazione e caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante;
- b) le prestazioni opzionali in fase esecutiva di cui al punto 2) della Tabella n. 2, ai sensi dell'art. 157,
 c. 2 del Codice, non sono individuate come lotto autonomo in quanto la particolarità dei lavori in oggetto richiede una stretta coerenza tra la Progettazione e la Direzione Lavori;
- c) la tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie Imprese e sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori in raggruppamento temporaneo e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori Economici.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

a) La durata dell'appalto e termine di esecuzione è stabilita:

I tempi di esecuzione del servizio in oggetto sono stabiliti come :segue:

- 1. Per il Progetto Preliminare 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione formale del RUP di avvio dell'esecuzione della parte di servizio;
- 2. Per il Progetto Definitivo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione formale del RUP di avvio dell'esecuzione della parte di servizio;
- 3. Per la Progettazione Esecutiva 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione formale del RUP di avvio dell'esecuzione della parte di servizio;
- 4. Le attività di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dovranno essere espletate nei termini indicati per la Progettazione Esecutiva.
- 5. per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di consegna dei lavori e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

Dalle tempistiche sopra indicate sono esclusi, i tempi relativi alle fasi autorizzative e le fasi di verifica progettuale, compresi i relativi adeguamenti, modifiche e integrazioni progettuali.

AlPo si riserva la facoltà di sospendere i tempi in relazione alle necessita che dovessero sorgere relativamente all'acquisizione delle autorizzazioni e alle attività di verifica e validazione della progettazione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV 71330000-0 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- IV. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità

sottoscritto presso la Prefettura di Parma liberamente consultabile e scaricabile all'indirizzo www.agenziapo.it – Agenzia – "Amministrazione Trasparente" – sottosez. "Bandi di gara e contratti" al menù <<Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori>> costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionisti che espleta l'incarico oggetto dell'appalto dichiarano - utilizzando preferibilmente il Mod. E (struttura operativa):

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e tutti gli altri soggetti della struttura operativa indicati nel Mod. E.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre all'eventuale iscrizione nell'apposito Albo professionale.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il Concorrente specifica la forma di partecipazione dei professionisti nel gruppo di lavoro tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una Società di Professionisti o di Ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'Albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del Concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. n.263/2016 e s.m.i..

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 849.243,10 pari al doppio dell'importo stimato per il servizio indicato in oggetto. Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare professionisti dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- e) Copertura Assicurativa. Non previsto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella ed il cui importo minimo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della

rispettiva categoria e ID.

Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella citata tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere €	Importo complessivo minimo delle opere cui si riferisce l'elenco dei servizi €
Strutture S.04	IX/b	1.700.000,00	1.700.000,00

Gli Operatori economici devono dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in misura sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto; si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell'Operatore economico. A tale scopo ciascun Operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- 1. la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui al sottostante n. 2;
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al sottostante n. 3;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del sottostante n. 3;
- l'importo dei lavori, come individuato al sottostante n. 4;
- l'Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente;

2. per i servizi svolti:

- sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui alla tabella 3 e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
opere		

S.04	S.03 - S.05 - S.06	S.01 - S.02

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente n. 2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- quanto previsto al presente n. 2, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall'articolo 8 del Decreto tariffe, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;

3. Si precisa che:

- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di attinenti all'ingegneria o all'architettura; tuttavia un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi;
- i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo decennale di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all'interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
- 4. l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all'ottenimento di un atto di assenso o di recepimento;
- 5. se il servizio apportato come requisito è stato svolto dall'Operatore economico Offerente in Forma aggregata con Operatori economici diversi da quelli aggregati nella presente gara, deve essere dichiarata la quota di incidenza pertinente attribuita all'Operatore economico Offerente; solo tale parte può essere è considerata ai fini del requisito;
- 6. il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
- g) due servizi "di punta" di ingegneria e architettura da intendersi come <u>servizi ultimati</u> eseguiti in data antecedente la pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito per ciascuna delle categorie e ID della successiva

tabella, due servizi per **lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere €	Importo complessivo minimo delle opere cui si riferiscono i servizi di punta €
STRUTTURALE: S.04	IX/b	1.700.000,00	850.000,00

A tale scopo:

- 1. l'Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto 7.3. lett. f);
- tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di punta, all'interno della medesima distinta di cui al precedente punto 7.3. lett. f);
- 3. si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 7.3.lett.f) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
- 4. il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché di importo adeguato pari all'importo minimo richiesto;
- 5. gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui al presente punto possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 7.3.lett. f) e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva, al riguardo della progettazione, la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

h) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico **non inferiore a n 5 unità** che corrisponde a **1 volta** le unità di personale stimate per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1).

La comprova del requisito è fornita mediante: : per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente, etc.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al punto **7.1 lett. c),** sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto **7.3 lett. f)** deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria lo deve possedere in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto dal

raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che il requisito se costituito da un solo lavoro o, per il lavoro di importo più rilevante se costituito da una coppia di lavori, deve essere posseduto dalla mandataria.

In ogni caso il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per cui sono stati svolti i servizi può essere apportata da due operatori economici diversi, ma il singolo lavoro della coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici.

Il requisito del personale di cui al punto **7.3 lett. h)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4.1 Ulteriori precisazioni per le Forme aggregate e i GEIE

Ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre idonea e ammessa purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria.

Ai singoli Operatori economici in Forma aggregata sono richiesti i requisiti di selezione in misura sufficiente e adeguata rispetto alle prestazioni che intendono assumere ed eseguire, fermo restando che l'Operatore economico mandatario o capogruppo deve apportare una misura di requisiti (nell'ambito di quelli posseduti) in misura maggioritaria, alle condizioni di cui al punto 7.4.

In ogni caso agli Operatori economici che apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale ai sensi dei punti 7.1 e 7.6, fermo restando il raggiungimento degli altri requisiti da parte della Forma aggregata nel suo complesso alle condizioni di cui al punto 7.4, non sono richiesti altri requisiti e non è richiesta una quota minima di partecipazione alla Forma aggregata.

Agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di requisiti, purché i requisiti siano posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

Per misura maggioritaria dei requisiti richiesta per l'Operatore economico mandatario o capogruppo non si intende superiore al 50% (cinquanta per cento) bensì superiore a quella attribuita a ciascun Operatore economico mandante; se per ragioni aritmetiche ciò non sia possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella attribuita a ciascun Operatore economico mandante.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e posseduto dai Professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di Coordinamento della Sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, **di cui ai punti 7.2 e 7.3**,ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.6 STRUTTURA OPERATIVA

L'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, ove previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale, ove esistente. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali (Mod. E):

- 1. Ingegnere trasportista, esperto in costruzioni stradali;
- 2. Ingegnere strutturista esperto di ponti;
- 3. Ingegnere idraulico;
- 4. Coordinatore Sicurezza nei cantieri (abilitazione a svolgere le funzioni di coordinamento della sicurezza ex art. 98 D.Lgs 81/2008);
- 5. Geologo.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

Tale coincidenza non e ammessa per il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, per il quale e richiesta una figura esclusiva nel caso della contemporanea attività di più cantieri.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Nel caso di concorrente di cui all'art. 46, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere indicati i dati identificativi del **"giovane professionista abilitato da meno di 5 anni**", ex artt. 24, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato dovrà essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.P., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.P., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.

Ai sensi dell'art. 46, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o

dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1..

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 15.3.1.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art.31,comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo delle attività di cui al sopra citato art. 31, c. 8 del Codice ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice stesso, utilizzando il **DGUE** – **Parte II** – **sezione D**;

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta e corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 2.984,72(euro Duemilanovecentottantaquattro,72) pari al 2% dell'importo posto a base di gara, limitatamente alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e precisamente di importo pari ad € 149.235,92 (euro centoquarantanovemiladuecentotrentacinque,92) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un Istituto Bancario o Assicurativo o altro Soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il Concorrente risulti Affidatario. Tale dichiarazione di impegno non e richiesta ai micro, piccoli e medi Operatori Economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs.n. 159/2011 e s.m.i.. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'Avvalimento.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del Concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 es.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento seguendo le indicazioni reperibili sul sito www.agenziapo.it Agenzia/Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione/IBAN e pagamenti informatici;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese Bancarie o Assicurative o da Intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria e conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemitipo di cui al D.M. n. 31/2018 e s.m.i..

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il Soggetto Garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso aiseguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/ Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del Soggetto garantito;
- 2. essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario o del GEIE o dell'Aggregazione di rete, ovvero al solo Consorzio, in caso di Consorzi stabili;
- 3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018 e s.m.i. (GU n. 83 del 10aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice".
- 4. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo Garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un Soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal Soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Notaio o dal Pubblico Ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro Garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli Operatori Economici del Raggruppamento/Consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'Aggregazione di rete;
- b) Consorzio stabile e/o Consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del Consorzio stabile e/o delle Consorziate.

E' sanabile, mediante Soccorso Istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'Offerta. E onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni Partecipanti al Raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi e **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un Soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il Garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

E' previsto l'esonero del versamento del contributo dall'art. 65 del D.L. 34/2020 dal 19/05/2020 al 31/12/2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cuial presente disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, o tramite consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 09.09.2020 in apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara elencata nel presente disciplinare.

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata e dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato "Plico Generale", sigillato su tutti i lembi di aperture/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).

Si precisa che per "sigillo" si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere cosi qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il seguente indirizzo:

CAP 43121 PARMA (PR)

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, in ottemperanza alle restrizioni governative in essere, la consegna dei plichi a mano, ovvero tramite corriere, potra essere effettuata nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

In caso del recapito dei plichi a mano o a mezzo corriere, l'operatore economico dovrà preventivamente avvisare l'ufficio Gare e Contratti a mezzo mail (gare@agenziapo.it) del giorno esatto della consegna, che potrà avvenire comunque solo nei giorni e negli orari sopra indicati.

Nel caso di consegna dei plichi a mezzo servizio postale, l'operatore economico dovrà dare comunicazione a mezzo mail all'ufficio Gare e Contratti (gare@agenziapo.it) della data dell'avvenuta spedizione del plico e della presumibile data di arrivo (tramite consultazione della tracciabilità del plico AR).

Farà fede ai fini del rispetto del termine di scadenza, esclusivamente la data e l'eventuale orario risultante dal timbro di ricevimento apposto dal competente Ufficio.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il termine di scadenza.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC) per le comunicazioni e riportare la dicitura:

Procedura aperta per l'appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai "lavori di adeguamento e consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone" CR-E-32-NI— CUP: B63H20000260002 - CIG: 837248485C

Scadenza offerte: 09.09.2020 – Non aprire.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B -Offerta Tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura del plico e/o delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <u>www.agenziapo.it</u> – Servizi – Albo on line - Bandi di gara – **CR-E-32-NI.**

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente <u>una sola copia</u> del documento di riconoscimento **anche in presenza di più dichiarazioni** su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) delCodice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.1 Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14 la Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A – Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione è redatta in bollo, utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto dalla stazione appaltante (Mod. A), il DGUE (Mod. B) in formato cartaceo e su supporto informatico firmato digitalmente, unitamente alla documentazione a corredo prevista al punto 15.3.2 del presente Disciplinare, in relazione alle diverse forme di partecipazione, nonché le eventuali dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, dell'Operatore Economico Ausiliario (Mod. C),della Consorziata esecutrice (Mod. D) e della Struttura Operativa (Mod. E).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Mod. A) completo di tutte le informazioni e dichiarazioni integrative, in relazione alle diverse forme di partecipazione, previste nei relativi allegati (Mod. A-bis, Mod. A-ter).

E' richiesta possibilmente, al fine di semplificare il procedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante, anche la produzione della documentazione amministrativa su supporto informatico, senza che la sua mancanza costituisca causa di esclusione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), dal Legale Rappresentante dell'organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal Legale Rappresentante dell'organo comune nonché dal Legale Rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'Aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico retista che riveste la qualifica di Mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, dal Legale Rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'Aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del Sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della Procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Mod. B) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: http://www.agenziapo.it – "Servizi - Albo On line – Bandi di gara – ______, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di Avvalimento, e alla parte VI;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice (Mod. C), sottoscritta dall'Ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- 3. originale o copia autentica del contratto di Avvalimento, in virtù del quale l'Ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il Contratto di Avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'Operatore Economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c quater, f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV - Criteri di selezione

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione 2 della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte stessa qualora l'operatore economico soddisfi tutti i criteri di selezione richiesti dal presente disciplinare.

Diversamente, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente Disciplinare;
- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al punto 7.2 del presente Disciplinare;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente Disciplinare;

Oltre alla distinta di cui al punto 7.3, lett. f), qualora ritenuto maggiormente esplicativo, il

concorrente potrà attestare gli altri requisiti di cui ai suddetti punti 7.1, 7.2 e 7.3 anche allegando una dichiarazione integrativa debitamente sottoscritta.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale o in formato cartaceo, dai seguenti soggetti:

- nel caso di Professionista singolo, dal Professionista;
- nel caso di Studio Associato, da tutti gli Associati o dal Rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di Società o Consorzi, dal Legale Rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal Concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti Soggetti

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti Partecipanti;
- nel caso di Consorzi stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, in relazione alle diverse forme di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali (**Mod. A, A-bis e A-ter,**)

- **1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater) f-bis e f-ter del Codice.
- 2. Indicazione dei Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice di ciascun componente l'Operatore Economico (si veda mod. A-bis);
- **3.** dichiara remunerativa l'Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06/02/2014, reperibile sul profilo Committente all'indirizzo " www.agenziapo.it Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri Dipendenti e Collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del Contratto;
- 6. ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 e s.m.i., accetta integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016, visionabile e

scaricabile dal sito www.agenziapo.it - Agenzia - "Amministrazione Trasparente" – sotto sez. Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura; a tal fine l'Operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del Contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità;

- 7. (Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio Rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **8.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

oppure

non autorizza, qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle Offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di legge in materia di Privacy e tutela dei dati personali, si può richiedere tramite email all'indirizzo: es. protocollo@cert.agenziapo.it.

Per gli Operatori Economici ammessi al Concordato Preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.

11. indica:

- (nel caso di deposito della domanda di Concordato di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto, producendo la relativa documentazione;
- (nel caso di deposito del decreto di ammissione al Concordato) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del decreto di ammissione al Concordato del Tribunale di competenza e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare del Giudice delegato.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di Professionista singolo, dal Professionista;
- nel caso di Studio Associato, da tutti gli Associati o dal Rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di Società o Consorzi, dal Legale Rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal Concorrente singolo, dai seguenti Soggetti nei termini indicati:

- o nel caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori Economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. 1 a 11; (Mod A)
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari già costituiti/Consorzi stabili:

- dalla Mandataria/Capofila/Consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
- da ciascuna delle **Mandanti Consorziate esecutrici Cooptate** le dichiarazioni integrative devono essere rese secondo quanto indicato nel **Mod. D)** allegato al presente Disciplinare;

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente Disciplinare si conforma alla disciplina dei Raggruppamenti Temporanei;

Le dichiarazioni integrative ed i relativi allegati sono, inoltre, presentate da ciascuna Ausiliaria, ove indicata, e sono rese secondo quanto indicato nel Mod. C allegato al presente Disciplinare;

Le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere rese utilizzando, preferibilmente, i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, debitamente compilati e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- c) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **d)** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del **giovane professionista** di cui all'art. 4del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione(in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, da produrre in cartaceo e su supporto digitale.

Dovrà inoltre essere inserita anche una dichiarazione con la quale il Concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che la copia dell'Offerta Tecnica su supporto digitale è conforme all'originale cartaceo.

- Con riferimento al criterio «*professionalità e adeguatezza dell'Offerta*» indicato alla successiva Tabella n. 5 punto 18.1 lett. B.1):
 - n. 2 Schede, da allegare in cartaceo originale e copia su supporto digitale, costituite da un massimo di 8 facciate in formato A4 o 4 facciate in formato A3 atte ad illustrare il grado di esperienza del Candidato, tramite la descrizione di 2 servizi analoghi. Dovrà essere illustrata l'esperienza del Candidato in relazione alle prestazioni richieste nell'affidamento.
- Con riferimento al criterio «modalità di svolgimento dell'incarico» indicato alla Tabella n. 5 lettera B.2.1 - punto 18.1:
 - n. 1 Relazione Metodologica, da allegare in cartaceo originale e su supporto digitale, costituita da un massimo di 5 facciate in formato A4 atta ad illustrare le modalità di svolgimento dell'incarico, la strumentazione, i software a disposizione del Candidato, nonché il possesso di eventuali certificazioni ambientali e di qualità.
- Con riferimento al criterio modalità di svolgimento dell'incarico indicato alla Tabella n. 5 -lettera
 B.2.2 punto 18.1:
 - n. 1 Relazione, da allegare in cartaceo originale e su supporto digitale, costituita da un massimo di 5 facciate in formato A4 atta ad illustrare il gruppo di lavoro individuato tramite dettagliato organigramma che dovrà garantire la multidisciplinarietà adeguata alle finalità del progetto (di cui al par. 7.6 del presente Disciplinare) da dimostrarsi, oltre che tramite i curricula, anche attraverso le prestazioni svolte nell'ambito dei servizi precedentemente illustrati. I curricula allegati non sono compresi nei limiti dimensionali della Relazione.
 - E' inoltre indicata sempre nella documentazione la Persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il Professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza e di quello incaricato della Direzione Lavori.
- Con riferimento al criterio «soluzioni progettuali» indicato alla Tabella n. 5 **lettera B.3)** -punto 18.1:
 - **n. 1 Relazione Tecnica** da allegare in cartaceo originale e su supporto digitale, costituita da un massimo di 5 facciate in formato A4 atta ad illustrare le soluzioni progettuali proposte in relazione, in particolare a quanto riportato nel punto B3 della successiva tabella 5. La Relazione potrà essere corredata da quanto altro ritenuto utile dal Concorrente.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico e espletato da Professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'Offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nella documentazione la Persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Pena l'esclusione, la documentazione contenuta nella "Busta B - Offerta Tecnica" non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all'Offerta Economica.

Nella busta "B" dovrà essere inserita anche una Dichiarazione con la quale il Concorrente attesti sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che la copia dell'Offerta Tecnica su supporto digitale e conforme all'originale cartaceo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, preferibilmente secondo il "Mod. F-Offerta economica" - allegato al presente disciplinare di gara e contenere:

ribasso unico percentuale con due cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso, espresso in cifre e in lettere che l'offerente offre in ribasso rispetto all'importo a base di gara di € 424.621,55 (quattrocentoventiquattromilaseicentoventuno/55).

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – procedura di valutazione delle offerte

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e l'offerta economica determinati con il metodo aggregativo – compensatore, di seguito riportato.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti **B.1)**, **B.2)** (sub-elementi **B.2.1** e **B.2.2)**, **B.3)** della Tabella n. 5, di seguito riportata, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, contenuta nella "busta B".

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella n. 5 – Criteri e sotto criteri di valutazione e relativi punteggi

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Α	OFFERTA ECONOMICA	
A.1	Sconto percentuale sull'importo posto a base di gara	20
В	OFFERTA TECNICA	
B.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	25
B.2	Modalità di svolgimento dell'incarico	30
B.2.1	Modalità di svolgimento dell'incarico, sia in fase di progettazione sia in fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza: software a disposizione del Candidato, nonché il possesso di eventuali certificazioni ambientali e/o di qualità	15
B.2.2	Gruppo di lavoro individuato tramite dettagliato organigramma che dovrà garantire la multidisciplinarietà adeguata alle finalità del progetto (di cui al par. 7.6) da dimostrarsi, oltre che tramite i curricula, anche attraverso le prestazioni svolte nell'ambito dei servizi precedentemente illustrati	15
B.3	Soluzioni progettuali proposte in relazione alla possibilità di effettuare gli interventi limitando il più possibile i disagi all'utenza, porre attenzione agli apprestamenti e viabilità di sicurezza operatori, ecc. La Relazione potrà essere corredata da quanto altro ritenuto utile dal Concorrente.	25
	TOTALE	100

18.2 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione della singola offerta è effettuata con la formula:

 $C(a) = \Sigma n [Wi * V(a)i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti o sub elementi;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito o sub elemento (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito o sub elemento (i) variabile tra zero e uno;

 Σ n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

- a. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (criteri da B.1 a B.3)della tabella 5- paragrafo 18.1 del presente disciplinare), attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie"; una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre; qualora non venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione;
- b. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (parametro A.1 della tabella 5 offerta economica), mediante l'utilizzo della seguente formula:

```
V(a)i (per Ri <= Rsoglia) = X*Ri/Rsoglia
```

V(a)i (per Ri > Rsoglia) = X + (1,00-X)*[(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia)]

dove:

V(a)i= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ri= valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Rsoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0.80

Rmax= valore dell'offerta più conveniente (ribasso massimo)

18.3 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La stazione appaltante adotta i seguenti criteri motivazionali.

Criterio di valutazione B.1:

il criterio motivazionale prevede che si ritengano più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostri che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale rispondano meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare la manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita. Parimenti, si dimostri che il concorrente ha svolto l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione.

Criterio di valutazione B.2:

per quanto riguarda il criterio di valutazione B2), il criterio motivazionale prevede che sia considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta sono coerenti tra loro e che, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare sarà considerata migliore:

- per il punto B.2.1, l'offerta che presenterà una adeguata analisi del contesto territoriale e degli aspetti tecnici di varia natura, nonché delle azioni e soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno gli interventi nonché il possesso di certificazioni ambientali e/o di qualità;
- Per il punto B.2.2, con riferimento alla struttura operativa di cui al punto 7.6 del presente disciplinare, dovrà essere prodotto un dettagliato organigramma ed i curricula dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale delle persone incaricate, rispettivamente, dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, per il quale si chiede anche l'abilitazione.

Criterio di valutazione B.3:

il criterio motivazionale prevede che si ritenga più adeguata l'offerta che presenterà soluzioni progettuali innovative in relazione alla possibilità di effettuare gli interventi limitando il più possibile i disagi all'utenza e quindi in particolare nella riduzione della tempistica delle lavorazioni. Porre attenzione agli apprestamenti e viabilità di sicurezza operatori, ecc...

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 3 (tre), essendo inappropriato l'utilizzo del "confronto a coppie", sarà applicato il "metodo 4" indicato da ANAC "Quaderno" relativo ai criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del Dicembre 2011 che consiste nell'attribuzione discrezionale di un coefficiente tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara avranno inizio alle **ore 10,00 del giorno 11.09.2020** in seduta pubblica presso apposita sala nella sede della stazione appaltante. L'apertura dei plichi verrà effettuata da un Seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento indicato in oggetto.

(Fase 1) Apertura delle "Buste A Documentazione amministrativa":

Il Seggio di Gara procede alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e alla loro numerazione, a verificare che all'interno del plico generale vi siano le tre buste denominate "A", "B" e "C". Numera le buste contenute nel plico generale con lo stesso numero di quella esterna che sarà attribuito in ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante. Constatata l'integrità delle buste interne, procede quindi all'esame della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", per verificare la completezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, secondo la normativa vigente in materia ed in caso negativo ad escludere dalla gara il concorrente.

Il Seggio di Gara procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e, in particolare:

- c. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, in continuità ovvero a seguito di apposita comunicazione con le modalità e le forme previste dal presente Disciplinare, si insedierà la Commissione Giudicatrice per l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche contenute nella "Busta B".

(Fase 2): Apertura delle Buste «B» contenenti le offerte tecniche

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, provvede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta "B - offerta tecnica" e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente bando disciplinare di gara, effettuandone l'esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche risultino incomplete o carenti sotto il profilo tecnico.

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti.

(Fase 3) Apertura delle Buste «C» contenenti offerte economiche

Successivamente la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle Buste "C - offerta economica" e, data lettura delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.

Ciò fatto la Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi parziali ottenuti da ciascun operatore e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare ai concorrenti ammessi la data e l'ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima a mezzo PEC o modalità equivalenti con preavviso di almeno 24 ore.

In presenza di un numero limitato di offerte, la Commissione può decidere, prima di proseguire i lavori in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche e dandone comunicazione al pubblico presente, di aggiornare la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economiche ad altra ora nella giornata stessa. In tal caso non sarà dovuta la comunicazione di convocazione a mezzo PEC o modalità equivalenti con preavviso di almeno 24 ore.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà sottoscritto il contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice, procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Qualora la Commissione Giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di Offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. - c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale delle prestazioni di cui al punto 1) della Tabella n. 2 del presente disciplinare, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Detta garanzia definitiva dovrà essere integrata nel caso di attivazione delle prestazioni opzionali di cui al punto 2) della Tabella n. 2 del presente disciplinare.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Per l'incarico di progettazione la polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019 e s.m.i., è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del Contratto d'appalto da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.. Ai sensi dell'art. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) la stazione appaltante si riserva la possibilità, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di aumentare l'anticipazione fino al 30% del valore del contratto d'appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'Avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216,comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e stimato in € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00).

La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del Contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Parma, competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa Breve ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/16

AIPo, con sede in Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma, Tel. 0521/7971 nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/16 c.d. GDPR.

Finalità del trattamento

AlPo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati per le finalità connesse alla procedura aperta per la conclusione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CR-E-32-NI Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai Lavori di adeguamento e di consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona - Pizzighettone"

Con che modalità AIPo tratta i miei dati personali?

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei dell'Ente stesso.

Chi è il Titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento è AIPo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale:

Chi è il Responsabile della Protezione dei dati?

AIPo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.

A chi vengono Comunicati i miei dati personali?

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni dell'Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell'interessato fino al termine dell'iniziativa.

Per quanto tempo vengono conservati da AIPo i miei dati?

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Quali sono i Diritti degli interessati?

L'interessato ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, quali ad esempio: opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi ad AIPo all'indirizzo mail protocollo@agenziapo.it o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo mail dpoprivacy@agenziapo.it. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo

all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

Dove posso trovare l'informativa completa?

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di AIPo, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.aipo.it. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: protocollo@agenziapo.it

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE